



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/91
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 26 del Registro **Oggetto:** Giudizio avanti al Tribunale di Termini Imerese R.G. N. 1770/22- Nomina CTP

Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì DICIOTTO alle ore 18,45 del mese di MARZO nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a convocazione a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	
2	MENDOLA Andrea Maria Pio	Assessore	P	
3	DIONISI Maria Elena	Assessore		A
4	AMODEO Giuseppe	Vice- Sindaco		A
5	DI PASQUALE Giuseppe	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI N. 3

TOTALE ASSENTI N. 2

Assume la Presidenza il SALVATORE GERACI ~~Vice~~ Sindaco Amodeo Giuseppe che, assistito dal Segretario Generale Dott. Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì 15 MAR 2024

Il Responsabile del Servizio



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addì 18 MAR 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione- proposta di deliberazione in merito alla materia in oggetto, predisposta dal IV Settore, Uff. Contenzioso;

Ritenuto di condividere il contenuto e le motivazioni della stessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

Ritenuto di provvedere in merito, in quanto si ravvisa la necessità di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente; Dato atto che per l'espletamento dell'attività di CTP nel giudizio in oggetto, è necessario ricorrere a figure professionali esterne all'Ente, in possesso dei relativi requisiti e necessarie competenze;

Valutato come:

- la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla giurisprudenza contabile e giurisdizionale tra le spese processuali, riconducendo l'incarico del c.d. "consulente tecnico di parte" alla categoria 21 "Servizi Legali" contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e tutt'ora confermato;

- l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 50/2016 e come tale escluso dall'applicazione delle norme del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali come riportati all'art. 4 del codice stesso;

- gli incarichi di tal specie appartengono quindi al genus dei c.d. "servizi esclusi", soggetti comunque ai principi di cui all'art. 4 del predetto D.lgs. 50/2016, e quindi ai seguenti principi essenziali: "di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- l'importo dell'affidamento, stimato secondo il criterio indicato dal comma 4 dell'art. 35 dello stesso D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed integrazioni, in relazione al valore dedotto nell'atto e correlato con le tariffe ministeriali vigenti, resta largamente inferiore alla soglia indicata dall'art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo D.lgs. 50/2016, alla stregua del quale si può procedere "mediante affidamento diretto";

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00, come recepito dalla l.r. n.48/91, modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30/00;

Ravvisata l'urgenza di provvedere, e conseguentemente, rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. di conferire, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ed integrazioni, l'incarico di CTP nella vertenza iscritta al N. R.G. N. 1770/22 pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, al dott. Gianluca Alaimo, con studio in Cefalù, alla via A. da Messina n. 24;
3. di dare atto che, sebbene trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la procedura ed il criterio di scelta del contraente rispettano i principi di massima trasparenza, di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
4. di dare atto che la spesa di cui al presente atto ammonta ad €. 500,00 Iva esclusa, (regime forfettario) così come da previsionale di parcella, in atti prot. n. 44/PM del 06/03/2024, e che la stessa trova adeguata copertura finanziaria al cap. 1235 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", cod. int. 01.11_1.10.99.99.999 del bilancio di previsione 2024/2026 in corso di formazione, esercizio 2024;
5. di demandare al Responsabile del IV Settore, la formalizzazione dell'incarico in parola, nonché l'adozione dei relativi atti gestionali;
6. di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – il presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
7. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di formalizzare la nomina in giudizio di un proprio CTP, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e con voti unanimi favorevoli espressi per aizzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

Proposta di deliberazione alla Giunta

Il Responsabile del IV Settore

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi e/o cause di incompatibilità né in capo al medesimo né in capo al Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Giudizio avanti al Tribunale di Termini Imerese R.G. N. 1770/22- Nomina CTP

Su istruttoria effettuata dall'Ufficio Contenzioso, in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto:

Premesso

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 03/11/2022 avente ad oggetto "Costituzione in giudizio avverso atto di citazione innanzi al Tribunale di Termini Imerese del sig. B.F.- Nomina Legale" è stata autorizzata la costituzione del Comune di Cerda nel giudizio iscritto al N. R.G. 1770/22, nonché attribuita la delega a rappresentare e difendere l'Ente all'avv. Lazzara Giuseppe, con studio legale in Lascari (PA), alla via Boschetto n. 14;

in aggiornamento del suddetto giudizio, con pec del 21/02/2024, l'avv. Lazzara Giuseppe ha inoltrato la comunicazione di cancelleria pervenuta in pari data, contenente l'ordinanza con cui il Giudice ha disposto procedersi a CTU medico-legale sulla persona dell'attore;

Rilevato che il Tribunale di Termini Imerese ha nominato all'uopo il Dott. Vincenzo Belmonte e disposto il rinvio per il giuramento del CTU nominato all'udienza del 14/03/2024;

Considerato che il legale incaricato del patrocinio delle difese dell'Ente ha chiesto di conoscere, rispetto alla data di rinvio sopra indicata, se l'Ente intende nominare un proprio CTP ed, in caso di risposta affermativa, di comunicare il nominativo ed i relativi recapiti, così da formalizzare l'eventuale nomina in giudizio;

Preso atto che, a seguito di intercorsi colloqui telefonici intrattenuti con lo stesso legale, a chiarimento della opportunità o meno di provvedere alla nomina di un proprio CTP nell'interesse dell'Ente, l'avv. Lazzara, con successiva pec del 21/02/2024, ha rappresentato "omissis..... salvo diversa ed altrettanto legittima determinazione dell'Ente.... omissis..... si ritiene opportuno provvedere alla nomina di un CTP, da individuarsi nell'ambito degli specialisti in medicina legale";

Rilevato che l'avv. Lazzara ha consigliato di provvedere alla nomina di un consulente in possesso delle necessarie competenze specialistiche riconnesse alla particolarità della questione trattata;

Evidenziata, pertanto, la necessità, per come rappresentato dal procuratore costituito, di nominare un proprio consulente avente professionalità ad alto livello specialistico, in possesso di adeguate competenze nella materia oggetto del contendere;

Rilevato che oggetto dell'incarico è la nomina a consulente tecnico di parte del Comune di uno specialista medico legale e che la CTU nella vertenza in oggetto ha ad oggetto la verifica dei danni fisici riportati dall'attore a seguito del sinistro da insidia stradale del 17/10/2014 e l'eventuale determinazione del quantum risarcitorio;

Dato atto che la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della stessa presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata dal profilo di specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto amministrativo;

Preso atto che non sussistono nell'organico dell'Ente figure professionali di tal guisa, ovvero in possesso di titolo e professionalità necessari per l'espletamento delle attività professionali in oggetto e che pertanto, si rende necessario ricorrere a figure esterne all'Ente;

Rilevato che:

- la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla giurisprudenza contabile e giurisdizionale tra le spese processuali, riconducendo l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte" alla categoria 21 "Servizi Legali" contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e tutt'ora confermato;

- l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 50/2016 e come tale escluso dall'applicazione delle norme del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali come riportati all'art. 4 del codice stesso;

Richiamate le "Linee Guida n. 12/2018" dell'ANAC – affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, che giustificano gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio in casi particolari di urgenza;

Visto

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 4) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi;

- l'art. 50 comma 1 lett. b) che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 (da intendersi al netto di IVA e di eventuali altri oneri accessori), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che:

l'incarico di CTP è stato sino ad oggi qualificato – in assenza di un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa – nell'ordinamento italiano quale contratto di prestazione d'opera professionale ex artt. 2230 c.c. e seguenti;

- in ragione di quanto previsto all'art. 50, comma 1 lett. b) dello stesso codice – affidamento di importo inferiore a € 140.000,00 – per l'incarico di tal specie è ammessa la procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Considerato che la nomina del CTP è comunicata alle altre parti entro il termine di inizio delle operazioni peritali;

Valutato che sussistono ragioni d'urgenza, in quanto determinate iniziative non possono essere procrastinate senza correre il rischio di subire pregiudizi per l'Ente stesso;

Ritenuto, pertanto, di provvedere mediante affidamento diretto, in considerazione della brevità del tempo a disposizione;

Consultato il dott. Gianluca Alaimo, con studio in Cefalù, alla via A. da Messina n. 24, quale CTP dell'Ente da nominare nella causa in oggetto;

Considerato che il curriculum trasmesso dal dott. Gianluca Alaimo, in atti prot. n. 46/PM dell'11 Marzo 2024, e la specializzazione formativa dello stesso, sia risultato elemento di comprovata competenza nella materia in oggetto;

Tenuto conto che il suddetto professionista ha dimostrato mediante autodichiarazione la sussistenza dei requisiti richiesti per il conferimento di incarico da parte della P.A., ed in particolare l'assenza di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità;

Vista la comunicazione del dott. Alaimo, prot. n. 44/PM del 06/03/2024, con la quale ha manifestato la propria disponibilità all'affidamento dell'incarico, ed inviato su richiesta un previsionale di parcella pari ad €. 500,00, Iva esclusa (regime forfettario);

Richiamato l'art. 4 del precedente codice (D.lgs. 50/2016) il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità....

Dato atto che, sebbene trattasi di affidamento diretto, la procedura ed il criterio di scelta del contraente rispettano i suesposti principi, ovvero:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che il professionista ha convenuto la fattibilità dell'incarico, dietro un modico onorario, in linea con i parametri di cui al D.M. 182/2002 "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale";

- il principio dell'efficacia perché l'affidamento risponde alle esigenze di difesa dell'Ente convenuto;

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento dell'incarico, per sopperire prontamente all'attività di consulenza nella causa in questione;

- i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, garantendo che i contraenti scelti siano soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- il principio di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art.29 del D.lgs.n.50/2016, assicurando che gli atti della presente procedura siano pubblicati e aggiornati nella "Sezione Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Per tutto quanto premesso e considerato,

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:


1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. di conferire, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ed integrazioni, l'incarico di CTP nella vertenza iscritta al N. R.G. N. 1770/22 pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, al dott. Gianluca Alaimo, con studio in Cefalù, alla via A. da Messina n. 24;
3. di dare atto che, sebbene trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la procedura ed il criterio di scelta del contraente rispettano i principi di massima trasparenza, di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
4. di dare atto che la spesa di cui al presente atto ammonta ad €. 500,00 Iva esclusa (regime forfettario), così come da previsionale di parcella, in atti prot. n. 44/PM del 06/03/2024, e

che la stessa trova adeguata copertura finanziaria al cap. 1235 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", cod. int. 01.11_1.10.99.99.999 del bilancio di previsione 2024/2026 in corso di formazione, esercizio 2024;


5. di demandare al Responsabile del IV Settore, la formalizzazione dell'incarico in parola, nonché l'adozione dei relativi atti gestionali;
6. di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – il presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
7. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di formalizzare la nomina in giudizio di un proprio CTP, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

Cerda li 7 5 MAR 2024

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa



Il Responsabile del IV Settore
Dott. Giuseppe Biondolillo



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Salvatore Geraci

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to MENDOLA ANGELO M.P.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Valerio Saetta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18 MAR. 2024

Visto: **IL VICE SINDACO**

Rep-243

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il 19/03/2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il 03/04/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

18 MAR. 2024

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

18 MAR. 2024

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to.....Dott. Valerio Saetta